

COMUNE DI PONTEY
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONTEY
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Copia

VERBALE DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TAR).

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Leo - Sindaco	Si
FAVRE Roberto - Vice Sindaco	Si
NOSSEIN Lorena - Consigliere	Si
ALBERTI Domenico - Assessore	Si
CALCAGNO Luisa - Consigliere	Si
HOSQUET Jean Denis - Consigliere	Si
EPINEY Noemi - Consigliere	Si
LAVOYER Manuel - Consigliere	Si
LAVOYER Ilaria - Consigliere	Si
STAGNOLI Mary - Consigliere	No
THEODULE Carmen - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale D.ssa VIELMI Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARTINET Leo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 12, comma 3, lettera a) del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.04.2016, successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 26.02.2019 e con deliberazione n. 20 del 28.07.2020;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21, comma 3, lett. a) della L.R. n. 54/1998 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e s. m. e i.;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Dato atto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

Richiamata, da ultimo, la legge 23 maggio 2024, n. 67 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria" (in [GU Serie Generale n. 123 del 28.05.2024](#)) che ha disposto il differimento al 30 giugno 2024 del termine (già fissato al 30 aprile, dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI;

Considerato che, per quanto riguarda la TARI applicabile nel 2024, appare opportuno introdurre a livello regolamentare la disciplina adottata da ARERA con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui è stata prevista l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Considerato che tale modifica rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di disciplinare in modo compiuto le modalità di applicazione, riscossione e riversamento di tali componenti aggiuntive della TARI, considerate anche le criticità espresse da IFEL nella nota del 13 febbraio 2024, la cui definizione non può essere rimessa all'Ufficio Tributi in sede di applicazione della TARI;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare l'integrazione del relativo Regolamento entro il termine del 30.06.2024, al fine di attribuire alle nuove norme regolamentari efficacia dal 1° gennaio 2024, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Esaminate le modifiche apportate al vigente Regolamento in oggetto, con l'introduzione di specifico articolo aggiuntivo (art. 12bis) al fine di disciplinare l'applicazione delle componenti perequative introdotte da ARERA a decorrere dal 1° gennaio 2024 con la Delibera n. 386/2023/R/RIF;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato Regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c.2, della l. r. 54/98 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e successive modificazioni;

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 9

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.04.2016, successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 26.02.2019 e con deliberazione n. 20 del 28.07.2020, con l'introduzione dell'art. 12bis, come evidenziato nella bozza del testo di Regolamento integrato, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare l'applicazione delle componenti perequative introdotte da ARERA a partire dal 1° gennaio 2024 con la Delibera n. 386/2023/R/RIF;
2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine fissato dalla Legge n. 67/2024, di conversione del D.Lgs. 39/2024 (art. 7-quater) per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo regolamento, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione, nella sezione "Atti Generali" dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell' argomento , del che si e' redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINET Leo

IL SEGRETARIO
F.TO D.ssa VIELMI Federica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pontey, 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa VIELMI Federica

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 02/07/2024 al 17/07/2024 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54 così come modificato dalla L.R. 21.01.2003, n. 3 .

Pontey, li 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa VIELMI Federica

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa VIELMI Federica
